



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Delibera di Giunta regionale n. 60 del 02/02/2018

PSR 2014-2020 – sottomisure 4.1 e 6.4. Nuova definizione dei termini per la conclusione dei lavori ammessi al sostegno di cui alle precedenti deliberazioni n. 1394/2015 e n. 431/2017.

### La Giunta Regionale

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1394 del 15/12/2015 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno semplificate a valere sulla sottomisura 4.1 - “Supporto agli investimenti nelle aziende agricole” - del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Liguria, successivamente modificata e integrata dalle deliberazioni n. 612 del 30/06/2016, n. 809 del 5/8/2016, n. 545 del 4/7/2017 e n. 1211 del 28/12/2017;
- n. 431 del 1/6/2017, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione di domande di sostegno sulla sottomisura 6.4 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;

Atteso che le deliberazioni di cui sopra, in relazione alla presentazione delle domande di pagamento, dispongono entrambe quanto segue:

*la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 18 mesi dalla data di concessione per le altre domande. I termini della concessione e la conseguente presentazione delle domande di pagamento di saldo finale non possono comunque oltrepassare inderogabilmente la data del 30 giugno 2018, pena la decadenza della domanda di sostegno e la revoca della concessione”;*

Considerato che, a causa del ritardo con cui AGEA ha reso funzionante e disponibile la obbligatoria gestione informatica dell'istruttoria delle domande di sostegno per la misura in argomento sul portale SIAN, i suddetti termini devono essere rivalutati in modo da consentire alle imprese beneficiarie degli aiuti di avere a disposizione un congruo periodo temporale per poter effettuare gli investimenti;

Considerati gli obiettivi di spesa e di *performance* previsti dalla regolamentazione europea, con il conseguente rischio di perdita di finanziamenti europei in caso di mancato raggiungimento degli stessi;

Ritenuto necessario pervenire a una gestione più articolata delle scadenze per la presentazione delle domande di pagamento, al fine di conciliare le esigenze dei beneficiari con il raggiungimento degli obiettivi di spesa, tenuto conto della diversa velocità di spesa delle diverse tipologie di operazione;

Ritenuto pertanto, in deroga a quanto stabilito dai bandi approvati con le citate DGR n. 1394/2015 e ss.mm.ii. e n. 431/2017, di stabilire che non si verifica la decadenza della domanda di sostegno e conseguentemente la revoca della concessione qualora entro il 30/6/2018 il beneficiario presenti alternativamente:

- a) una domanda di pagamento relativa a tutti gli acquisti di macchine e attrezzature, siano essi il totale degli investimenti previsti dalla domanda di sostegno o solo una sua parte;
- b) una domanda di pagamento relativa a uno stato di avanzamento lavori (SAL) corrispondente a un lotto funzionale;
- c) qualora non sia configurabile un lotto funzionale, una domanda di pagamento di un anticipo di importo non inferiore al 25% del sostegno concesso;

Ritenuto altresì di stabilire che le domande di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra siano presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale unitamente a un cronoprogramma di completamento dell'intervento; in caso di istruttoria favorevole della domanda di pagamento il Dirigente dell'Ispettorato Agrario Regionale fisserà, con proprio provvedimento, un nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'entroterra e delle zone rurali;

#### DELIBERA

- 1) Di stabilire, per i motivi meglio visti in premessa e in deroga a quanto precedentemente definito con le deliberazioni n. 1394 del 15/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 431 del 1/6/2017, che non si verifica la decadenza della domanda di sostegno e conseguentemente la revoca della concessione qualora, entro il termine perentorio del 30/6/2018 il beneficiario presenti alternativamente:
  - a) una domanda di pagamento relativa a tutti gli acquisti di macchine e attrezzature, siano essi il totale degli investimenti previsti dalla domanda di sostegno o solo una sua parte;
  - b) una domanda di pagamento relativa a uno stato di avanzamento lavori (SAL) corrispondente a un lotto funzionale;
  - c) qualora non sia configurabile un lotto funzionale, una domanda di pagamento di un anticipo di importo non inferiore al 25% del sostegno concesso;
- 2) Di stabilire che le domande di pagamento di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra siano presentate al Settore Ispettorato Agrario Regionale unitamente a un cronoprogramma di completamento dell'intervento; in caso di istruttoria favorevole della domanda di pagamento il Dirigente dell'Ispettorato Agrario Regionale fisserà, con proprio provvedimento, un nuovo termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale;
- 3) Di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 5) Di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.